

N. R.G102/2025



*Tribunale di Verona*

*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate*

**ORDINANZA**

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 102/2025

Promossa da

[REDACTED]

PROCEDENTE

Contro

[REDACTED]

ESECUTATI

Il Giudice dell'esecuzione,

constatato che l'odierna procedura esecutiva trae l'abbrivio da un atto di pignoramento che sarebbe stato notificato ai debitori esecutati in data 28/4/2025, ma rispetto al quale, in realtà, la data di notifica è ignota attesa l'incompletezza della relata di notifica dell'atto di pignoramento prodotta in atti con la nota di iscrizione a ruolo;

rilevato che la procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo non dal creditore pignorante, quanto piuttosto dai due debitori esecutati in data **15/5/2025**: i debitori, in particolare, si sono avvalsi dell'eccezionale istituto di cui all'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. dichiarando, in sede di nota di iscrizione a ruolo, che avrebbero, in un secondo momento, depositato un'istanza di conversione del pignoramento;



rilevato che l'istanza di conversione del pignoramento è stata, in realtà, depositata **in data 8/7/2025** (dunque circa due mesi dopo l'iscrizione a ruolo) e quando, come si dirà, il pignoramento era divenuto inefficace, sia per il mancato tempestivo deposito dell'atto di preceppo in rinnovazione notificato da parte del creditore precedente nel rispetto del termine di cui all'art. 557 c.p.c., sia per l'omesso deposito da parte del creditore precedente dell'istanza di vendita e della relazione ex art. 567 cod. proc. civ.;

considerato che l'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. consente ad un soggetto diverso dal creditore pignorante di iscrivere a ruolo la procedura espropriativa a condizione che egli abbia depositato, in uno con l'iscrizione a ruolo, un'istanza al giudice dell'esecuzione;

considerato che l'iscrizione a ruolo nelle forme di cui all'art. 159-ter cod. proc. civ. differisce da quella prevista dall'art. 557 cod. proc. civ. solamente per quel che attiene al soggetto da cui proviene l'istanza di iscrizione a ruolo del pignoramento e per il corredo dei documenti depositati con la nota di iscrizione a ruolo: il soggetto diverso dal creditore pignorante deve, infatti, depositare il solo atto di pignoramento, mentre il pignorante, nel rispetto del termine di cui all'art. 557 cod. proc. civ., deve depositare l'atto di preceppo e il titolo esecutivo;

considerato, invece, che – al di là di questi aspetti peculiari – la procedura esecutiva è retta dalle regole ordinarie e il creditore non è esentato dal rispetto dei termini acceleratori previsti a suo carico a pena di inefficacia sopravvenuta dell'atto di pignoramento;

considerato che condivisibilmente la dottrina ritiene che il debitore – o il terzo proprietario espropriato ex artt. 602-604 cod. proc. civ. – sia legittimato a iscrivere a ruolo la procedura esecutiva, in luogo del creditore che vi è tenuto secondo la regola generale, a condizione che abbia proposto o proponga al giudice dell'esecuzione un'istanza di riduzione del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., un'opposizione al cumulo dei mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c., un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2°, cod. proc. civ., un'istanza di conversione del pignoramen-

to ex art. 495 cod. proc. civ., perché, altrimenti, non avrebbe alcun interesse apprezzabile a surrogarsi ad un adempimento previsto dall'art. 557 cod. proc. civ. a carico del creditore a pena d'inefficacia del vincolo espropriativo;

osserva quanto segue

**1.1.-** La presente procedura esecutiva deve essere dichiarata estinta, essendo l'atto di pignoramento immobiliare divenuto inefficace per plurimi ordini di ragioni.

**1.2.1.-** La prima ragione è che a distanza di oltre due mesi dal deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte dei debitori esegutati il creditore procedente non ha depositato né l'istanza di vendita e neppure la relazione notarile sostitutiva ex art. 567 cod. proc. civ., di tal ché si sono verificate ambo le fattispecie estintive dell'atto di pignoramento prevedute dall'art. 497 e 567 cod. proc. civ., non essendo stato rispettato il termine acceleratorio di quarantacinque giorni decorrente dal perfezionamento della notifica del pignoramento per i debitori (notifica del pignoramento necessariamente avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento da parte dei debitori risalente al 15.5.25). La peculiare modalità con cui l'atto di pignoramento viene portato a conoscenza dell'ufficio giudiziario non elide, infatti, l'onere per il creditore procedente di compiere, nondimeno, gli atti di impulso della procedura esecutiva a pena d'inefficacia dell'atto di pignoramento stesso, non potendo avere la parte eseguita un interesse giuridicamente rilevante alla pendenza *sine die* del vincolo espropriativo, ma soltanto un interesse a che il giudice dell'esecuzione decida immediatamente sull'istanza endoesecutiva proposta unitamente all'iscrizione a ruolo; la quale decisione logicamente presuppone la perdurante efficacia dell'atto di pignoramento e, cioè, la pendenza del processo esecutivo. L'istituto di cui all'art. 159-ter disp. att. c.p.c. è, di fatti, funzionale ad assicurare al debitore che l'istanza esecutiva proposta al giudice dell'esecuzione sia decisa subito, non potendo egli attendere neppure il ristrettissimo termine previsto a carico del creditore dall'art. 557 cod. proc.

civ. per iscrivere a ruolo il processo esecutivo. Esso, invece, non trasforma la natura del processo esecutivo, che resta un procedimento su impulso del creditore precedente. Dunque, né l'iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del debitore eccettua il rispetto dei termini acceleratori di cui agli artt. 567 c.p.c. e 497 c.p.c., né il deposito dell'istanza da parte del debitore che iscrive a ruolo il pignoramento comporta una sospensione del corso dei predetti termini acceleratori (sospensione che potrebbe avvenire solo in ragione di una sospensione del processo esecutivo).

**1.2.2.-** La seconda ragione è che, se in ottemperanza all'indicazione dell'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. i debitori hanno depositato con la nota di iscrizione a ruolo l'atto di pignoramento, il pignorante non ha ottemperato al precezzo legislativo (e, segnatamente, alla prescrizione di cui all'art. 159-ter, ultimo allinea, disp. att. cod. proc. civ.): a ben guardare il creditore pignorante ha prodotto nel termine di cui all'art. 557 cod. proc. civ. il solo titolo esecutivo notificato, mentre ha depositato una copia dell'atto di precezzo in rinnovazione priva della relata di notifica e, dunque, in radice inesistente (essendo l'atto di precezzo un atto stragiudiziale unilaterale recettizio, esso non esiste se non è giunto alla sfera di conoscenza del destinatario ma è rimasto nella sfera dell'autore dell'atto, mancando un elemento costitutivo della fattispecie).

**1.3.1.-** La terza ragione è che i debitori esecutati hanno iscritto a ruolo la procedura esecutiva senza depositare alcuna istanza al giudice dell'esecuzione: - l'iscrizione a ruolo è del 15/5/2025; - l'istanza di conversione del pignoramento (non corredata dal deposito del sesto della somma precettata è del 8/7/2025). Non opera, pertanto, il presupposto di cui all'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. che richiede la contestualità del deposito dell'istanza al giudice dell'esecuzione e della nota di iscrizione a ruolo, affinché sussista la legittimazione straordinaria di un soggetto diverso dal creditore pignorante a compiere l'adempimento amministrativo indicato dalla disposizione menzionata. Ed, invero, non solo la lettera della legge prevede la contestualità tra istanza al giudice ed iscrizione a ruolo

da parte del debitore (“*colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo ... deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento*”), ma la contestualità è necessaria anche sul piano dell’interpretazione sistematica, non potendo, in difetto, essere verificato l’interesse concreto e attuale del debitore a compiere un adempimento che, in via ordinaria, è posto, a pena d’inefficacia dell’atto di pignoramento, a carico del creditore pignorante entro un termine strettissimo (quindici giorni) dalla restituzione dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.

**1.3.2.-** Non è, quindi, ammissibile che l’iscrizione a ruolo ex art. 159-ter disp. att. c.p.c. da parte dei debitori esecutati non sia corredata da un’istanza al giudice dell’esecuzione, ma dalla mera dichiarazione di intenti di presentare in futuro un’istanza (istanza, peraltro, nel caso di specie depositata dopo quasi due mesi, quando, *medio tempore*, la procedura esecutiva non era nemmeno più pendente, non avendo il creditore depositato, nel termine di cui all’art. 557 c.p.c., l’atto di precetto notificato e, nel termine di cui all’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita e la documentazione ex art. 567 c.p.c.).

**2.1.-** Tanto premesso l’esistenza di una doppia fattispecie estintiva dell’odierno processo esecutivo rende superflua la delibazione sull’ammissibilità delle due istanze di conversione del pignoramento depositate: - quella priva del sesto della somma precettata; - quella successiva accompagnata dal deposito di un sesto della somma precettata.

**2.2.-** In presenza di una fattispecie estintiva del processo esecutivo – che opera con effetti retroattivi – non ha senso alcuno determinare la somma di denaro che dovrà sostituire i beni attinti da un pignoramento che ha irrimediabilmente perduto efficacia, dovendo l’adempimento spontaneo offerto dal debitore avvenire fuori dall’ambiente processuale non più esistente.

**P.Q.M.**



- dichiara inefficace il pignoramento e estinta la procedura esecutiva;
- riserva di ordinare la cancellazione della nota di trascrizione del pignoramento se quando essa verrà depositata;
- autorizza la chiusura del libretto [REDACTED] e dispone la restituzione del saldo attivo ai debitori.

Si comunichi.

Verona, 18 luglio 2025

Il Giudice dell'esecuzione

Attilio Burti

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

